



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA



Imprese di autoriparazione

Legge n. 122/1992, Legge n. 224/2012

*Disposizioni normative per l'esercizio
dell'attività di autoriparazione*



INDICE

Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione	2
Inizio dell'attività	3
Requisiti per l'esercizio dell'attività	3
Titoli di studio	8

**ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE
(L. n. 122/1992 e L. n. 224/2012)**

L'attività di autoriparazione si distingue in:

- ✓ Sez. A: Meccatronica (meccanica e motoristica – elettrauto)
- ✓ Sez. B: Carrozzeria
- ✓ Sez. C: Gommista

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli) **adibiti al trasporto su strada di persone e di cose**, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga **attività di autoriparazione per esclusivo uso interno** (cosiddette officine o strutture interne).

Non rientrano nell'attività di autoriparazione:

- ✓ le attività di preparazione di auto e moto da corsa e go kart (che non vanno su strada);
- ✓ le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti;
- ✓ le attività di costruzione di veicoli (seppure "speciali"), di costruzione di "autocarrozzerie" e, in genere, di trasformazione veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della L. n. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione¹;
- ✓ la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del Codice della Strada), in quanto tali macchine, in considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi "*adibite al trasporto su strada di persone e di cose*", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo stesso²;
- ✓ l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività Agromeccanica³ provviste di officina.

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono richiedere, previa autorizzazione ministeriale, l'iscrizione anche nell'Elenco dei montatori o delle officine autorizzate tenuto dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Impianti e apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra

In data 11 febbraio 2013, con comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso operativo il "*Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate*" per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Nel Registro si devono iscrivere i soggetti che svolgono le attività di: recupero di gas fluorurati ed effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (meccatronica o ex sezione di elettrauto), recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. La gestione del Registro è affidata alla Camera di commercio capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma.

¹ Circolare MAP prot. 10556 del 18/11/2005

² Circolare MAP prot. 10711 del 24/11/2005

³ Art. 5 del D.Lgs 99/04: È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

INIZIO DELL'ATTIVITA'

In base ai regimi amministrativi introdotti dal D. Lgs. n. 222/2016, le imprese sono tenute a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) unica o condizionata o la comunicazione (in caso di subingresso) al SUAP territorialmente competente in base all'ubicazione dell'officina, utilizzando la modulistica standardizzata a livello nazionale (approvata con la Conferenza Unificata Stato/Regioni del 6 luglio 2017), con l'eventuale modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia, per i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (codice antimafia)⁴.

Si precisa che giuridicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

Quando il regime amministrativo indicato è la SCIA condizionata l'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste.

Successivamente o contestualmente all'inoltro della SCIA al SUAP occorre presentare pratica telematica al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane.

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della SCIA al SUAP o la data di protocollazione della pratica telematica se la SCIA è inviata contestualmente alla Comunicazione unica.

Diritto di stabilimento

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.

Struttura tecnica interna di imprese non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli deve iscrivere nel REA l'officina interna e il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la suddetta struttura interna.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di autoriparazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante di società oppure da un responsabile tecnico preposto con atto formale e che abbia con l'impresa un **rapporto di immedesimazione** (dipendente, socio amministratore di società di persona, collaboratore familiare, procuratore/institore). In caso di socio prestatore d'opera (per imprese non artigiane) si richiede che la qualifica di socio d'opera sia prevista nell'atto costitutivo.

Si precisa che un'impresa che svolga "a pieno orario" l'attività di autoriparazione non può nominare un responsabile tecnico assunto con contratto part time⁵.

Si sottolinea che la procura institoria deve essere conferita con ampi poteri e non essere limitata a funzioni esclusivamente esecutive, tali perciò da allontanare dalla rappresentanza legale dell'impresa⁶.

Requisiti tecnico - professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

- ✓ laurea o diploma universitario in materia tecnica **attinente l'attività**;
 - ✓ diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica **attinente l'attività**.
- L'elenco dei titoli di studio, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato a pag. 8.

b) titolo di studio ed esperienza professionale

- ✓ corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

⁴ Per informazioni sulle modalità di trasmissione della SCIA e relativa modulistica consultare i siti web dei SUAP competenti.

⁵ Parere MSE del 27/12/2012

⁶ Parere 7/2/2017 MSE a privato

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- dipendente **operaio qualificato** anche a tempo parziale (in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale, i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità);

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese la "struttura interna" dedicata all'attività di autoriparazione.

Titolo conseguito all'estero

Coloro che abbiano conseguito un titolo professionale all'estero devono ottenere il riconoscimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

c) esperienza professionale (solo esperienza qualificata)

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per **almeno tre anni negli ultimi cinque**, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale, i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità);

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine di imprese/enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese la "struttura interna" dedicata all'attività di autoriparazione, con l'indicazione del responsabile tecnico.

Per operaio qualificato si intende il dipendente inquadrato in uno dei seguenti livelli:

CCNL Metalmeccanica - industria	Livello III - IV - V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello III - IV - V
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello V - IV - III - II/bis
CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello II - III - IV
CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello III - IV - V
CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V - IV

d) casi particolari

- Deroga Art. 6 L. n. 25/1996

Titolare di impresa individuale/socio prestatore d'opera, che dimostri (con presentazione di fatture) di aver svolto professionalmente l'attività, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte o all'Albo delle Imprese Artigiane, per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387).

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in strutture tecniche interne di imprese non del settore nelle quali si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione. In questo ultimo caso, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese la suddetta struttura interna.

Impresa operante in più settori

Nel caso di esperienza maturata presso un'impresa operante in più settori dell'autoriparazione costituiscono elementi di valutazione la qualifica di inquadramento e le mansioni svolte.

Univocità del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.

Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della presentazione della SCIA dovrà darne esplicita notizia⁷.

Non è possibile nominare retroattivamente il responsabile tecnico.

Il possesso dei requisiti tecnico professionali nelle imprese artigiane

I requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di imprese artigiane devono essere posseduti necessariamente dal titolare e, nel caso di società, da almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

Qualora i requisiti siano posseduti da un soggetto diverso l'impresa non può essere iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane.

Requisiti morali

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva né deve essere stato sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D. Lgs. n. 159/2011 (antimafia).

Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D. Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

Soggetti:**Per l'impresa individuale:**

- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le associazioni:

- legale/i rappresentante/i
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società di capitali:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società cooperative:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i consorzi con attività esterna:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %

⁷ circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995

-soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

-direttore tecnico (ove previsto)

Per le società consortili:

-tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti

-ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)

-ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)

-soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)

-membri del collegio sindacale/sindaco unico

-soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

-direttore tecnico (ove previsto)

Per i Gruppi Europei di Interesse Economico:

-legale/i rappresentante/i e tutti componenti dell'organo amministrativo

-membri del collegio sindacale/sindaco unico

-soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

-imprenditori e società consorziate (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)

-direttore tecnico (ove previsto)

Per le società semplici e società in nome collettivo:

-tutti i soci

-soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

-membri del collegio sindacale/sindaco unico

-soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

-direttore tecnico (ove previsto)

Per le società in accomandita semplice:

-tutti i soci accomandatari

-soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

-membri del collegio sindacale/sindaco unico

-soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

-direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

-rappresentante stabile in Italia

-direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

-tutti gli amministratori e legali rappresentanti

-tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa

-direttore tecnico (ove previsto)

Per i raggruppamenti temporanei di imprese:

-tutte le imprese costituenti il raggruppamento

-direttore tecnico (ove previsto)

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Se il soggetto interessato, invece, è una persona giuridica l'autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel Modello SCIA che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia ed elencano nel Modello gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia. Ogni persona fisica, successiva al titolare e al legale rappresentante, è quindi tenuta a compilare e sottoscrivere il Modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia che deve essere allegato al Modello SCIA

Requisiti e disposizioni per l'attività di meccatronica

Dal 5 gennaio 2013 la disciplina dell'attività di autoriparazione è stata modificata dalla Legge n. 224/2012 che ha unificato nella nuova sezione della meccatronica le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, inoltre ha previsto specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-professionali e ha disposto uno speciale regime transitorio per le imprese già operanti nel settore alla data del 5 gennaio 2013.

La Legge n. 224 è stata integrata e modificata dalla Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 1132 punto d) in riferimento alle imprese iscritte alla data del 5 gennaio 2013 e attive in uno o due dei settori dell'autoriparazione con estensione delle disposizioni transitorie sia per quanto riguarda il termine - **fino al 4 gennaio 2023** - sia per quanto riguarda l'acquisizione di nuove abilitazioni tramite la frequenza di nuovi corsi di qualificazione.

Entro tale termine i preposti alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l'abilitazione all'intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:

- la frequenza del responsabile tecnico agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
- la rivalutazione del titolo di studio che, anche se è già stato riconosciuto come titolo culturale abilitante per una delle due ex sezioni, potrà essere eventualmente rivalutato per il nuovo settore della meccatronica laddove risultino, dalla verifica delle materie e del piano di studi, elementi utili che dimostrino la preparazione culturale del richiedente nella nuova disciplina della meccatronica.

Con Circolare n. 3706/C del 23 maggio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito elementi utili ai fini di una più chiara comprensione delle disposizioni dettate dalla Legge n. 2015/2017.

In particolare:

- per le imprese iscritte e operanti alla data del 5 gennaio 2013 ad uno solo dei soppressi settori non è più consentita la riqualificazione alla meccatronica, tramite l'esperienza professionale acquisita come meccanico motoristico o elettrauto, documentata con fatture di lavori su sistemi complessi;
- non è possibile avviare nuove imprese abilitate agli ex settori meccanica-motoristica o elettrauto;
- il responsabile tecnico ultracinquantacinquenne che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013 (ossia nato entro il 4 gennaio 1958) può proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia; si segnala che qualora fosse possibile esercitare l'attività lavorativa (responsabile tecnico di impresa di autoriparazione) in caso di effettivo conseguimento della pensione di vecchiaia, la Legge n. 224/2012, così come formulata, tenderebbe ad escludere la possibilità che il soggetto possa proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto senza effettuare il corso formativo integrativo abilitante alla meccatronica. In questo caso, avrebbe comunque dieci anni, ossia fino al 4 gennaio 2023, per effettuare il corso formativo integrativo (così come previsto per i responsabili tecnici con età inferiore a 55 anni alla data del 5 gennaio 2013);
- le imprese iscritte nel Registro Imprese dopo il 5 gennaio 2013 aventi per esercizio le attività della meccanica-motoristica o elettrauto (per effetto di quanto previsto nel punto 7 della superata Circolare n. 3659/C/2013) non potranno usufruire della proroga da 5 a 10 anni poiché riferita unicamente alle imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte nel Registro Imprese per il settore meccanica-motoristica o elettrauto. Per tali imprese si dovranno attivare i procedimenti di cancellazione d'ufficio dell'attività di meccanica-motoristica o elettrauto.

Estensione delle abilitazioni agli altri settori

Le imprese iscritte nel Registro Imprese alla data del 5 gennaio 2013 e abilitate ad uno o due dei settori dell'autoriparazione (meccatronica – carrozzeria – gommista) possono estendere, entro il 4 gennaio 2023, l'abilitazione della/e persona/e preposta/e alla gestione tecnica alla restante o restanti settori dell'attività di autoriparazione con la sola frequenza, con esito positivo, dei corsi tecnico-pratici istituiti dalla Regione senza dover dimostrare l'esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese, già operanti nel/i settore/i non posseduto/i, per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque. Tale deroga alla disposizione generale (art. 7, comma 2, lettera b Legge 122/1992) trova applicazione anche nei seguenti casi:

- responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione che ha ricoperto ininterrottamente questa funzione dal 05/01/2013 a tutt'oggi presso la stessa impresa;

- responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione che ha ricoperto questa funzione dal 05/01/2013 a tutt'oggi presso diverse imprese. Tale preposto deve aver mantenuto i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge e le imprese devono essere state iscritte e abilitate ad uno o due dei settori dell'autoriparazione sempre alla data del 05/01/2013;
- responsabile tecnico di impresa di autoriparazione iscritta e in attività per uno/due settori dell'autoriparazione dopo il 05/01/2013 che dimostri l'esercizio dell'attività di autoriparazione alla data del 05/01/2013 per continuità aziendale (es. conferimento d'impresa individuale in società, prosecuzione attività per effetto di fusione, scissione o trasformazione c.d. eterogenea da società a impresa individuale). Nello specifico deve trattarsi dello stesso responsabile tecnico che ha ricoperto ininterrottamente questa funzione sia con la vecchia che con la nuova impresa.

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE N. 122/1992

(Elenco indicativo e non esaustivo, gli uffici si riservano la facoltà di visionare il piano di studi)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici industriali <i>Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014</i>	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
costruzioni aeronautiche	X	X	X
elettronica e telecomunicazioni	X		
elettronica industriale	X		
elettrotecnica	X		
elettrotecnica ed automazione	X		
industria metalmeccanica	X	X	X
industria navalmeccanica	X	X	X
meccanica	X	X	X
meccanica di precisione	X	X	X
perito industriale sperimentale AMBRA	X		
perito industriale sperimentale ERGON	X	X	X
termotecnica	X	X	X
Istituto Tecnico Nautico	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
aspirante alla direzione di macchine di navi merci	X	X	X
Istituto Agrario	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
perito agrario (solo su macchine agrarie)	X		
Diplomi di maturità professionale (percorso scolastico di durata quinquennale) <i>Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014</i>	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
tecnico dei sistemi energetici	X	X	X
tecnico delle industrie chimiche	X	X	X
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	X		
Manutenzione e assistenza tecnica – opzione manutenzione dei mezzi di trasporto	X	X	X
tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
Diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale) <i>Ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014</i>	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
meccanico riparatore di autoveicoli	X	X	X
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X
operatore elettrico	X		
operatore elettronico	X		
operatore meccanico	X	X	X
operatore termico	X	X	X

NUOVI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO c.d. RIFORMA GELMINI (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici settore tecnologico (percorso scolastico di durata quinquennale)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia:			
articolazione energia	X	X	X
articolazione meccanica e meccatronica	X	X	X
Indirizzo trasporti e logistica:			
articolazione conduzione del mezzo	X	X	X
articolazione costruzione del mezzo	X	X	X
articolazione logistica	X	X	X
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica:			
articolazione automazione	X		
articolazione elettronica	X		
articolazione elettrotecnica	X		
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso scolastico di durata quinquennale)	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Settore industria e artigianato, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica	X	X	X

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IeFP c.d. RIFORMA GELMINI (DIPLOMI TECNICI ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA DI LAVORO)			
Nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di "tecnico")	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
tecnico riparazione dei veicoli a motore	X	X	X
Nuovi diplomi di qualifica professionale – (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di "operatore professionale")	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici	X	X	X
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	X	X	X

ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Abilitanti unitamente al periodo lavorativo previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b) Legge n. 122/1992 e cioè aver esercitato per almeno 1 anno l'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dirette dipendenze di una impresa del settore che risulti già abilitata per le medesime attività nell'arco degli ultimi cinque anni. Le Regioni sono competenti in materia di formazione professionale, quindi possono essere istituiti corsi differenti in base alle esigenze del territorio e delle politiche locali in materia di avviamento al lavoro; data la varietà delle tipologie degli attestati rilasciati non è possibile indicare quelli che possono essere ritenuti abilitanti o meno per le attività in argomento.

La condizione necessaria per la loro validità è che riportino l'indicazione del rilascio ai sensi della legge n. 845/1978 in materia di formazione professionale.

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)

Gli istituti tecnici superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica" nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il **Diploma di Tecnico Superiore** con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, gli Uffici si riservano la facoltà di visionare il piano di studi seguito.

LAUREE QUINQUENNALI* (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)			
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
fisica	X	X	X
ingegneria aeronautica	X	X	X
ingegneria chimica	X	X	X
ingegneria elettrica	X	X	X
ingegneria elettronica	X	X	X
ingegneria meccanica	X	X	X

**Le lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/1999 e 270/2004, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle precedenti, conseguite con il vecchio ordinamento.*

DIPLOMI UNIVERSITARI (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)			
Diplomi universitari	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria elettrica	X		
ingegneria elettronica	X		
ingegneria meccanica	X	X	X